ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/84/CE, RELATIVA AL DIRITTO DELL'AUTORE DI UN'OPERA D'ARTE SULLE SUCCESSIVE VENDITE DELL'ORIGINALE

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633

L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 153. - 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalita' stabilite nel regolamento. 2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.».

Versione in vigore dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
Estremi	Decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-118-2006/art-11-sostituzione-dell-articolo-153-della-legge-22-aprile-1941-n-633

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it